**Regolamento REACH: obblighi che spettano ai dichiaranti**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento di esecuzione 2020/1435

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 ottobre 2020 - L 331/24, il *“Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH*)”.

L’articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 impone ai **dichiaranti** (dichiaranti individuali o il dichiarante capofila e altri membri di una trasmissione comune) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 numero 7 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il “dichiarante” è il “*fabbricante o l’importatore di una sostanza, o l’importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza*”.

Il Regolamento, **allegato**, fissa i termini per gli aggiornamenti di cui all’art. 22, con particolare riferimento a:

* Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante;
* Modifiche della composizione della sostanza;
* Modifiche della fascia di tonnellaggio;
* Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati;
* Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente;
* Modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata;
* Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro;
* Proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X;
* Modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione;
* Aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari;
* Altri aggiornamenti combinati;
* Aggiornamenti delle trasmissioni comuni;
* Aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento.

Il provvedimento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

**Riferimenti:**

Area Ambiente e Sicurezza – sicurezza@confindustria.umbria.it

Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it

Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it

Pubblicata il 12/10/2020